

di Avv.to Rosa Bertuzzi

CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI: NUOVA DISCIPLINA MINISTERIALE

Decreto del Ministro n. 91 del 26 marzo 2026 – pubblicato in G.U. n. 98 del 29 aprile 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale **n. 98 del 29 aprile 2026** il decreto del Ministro n. 91 del 26 marzo 2026, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, finalizzato al riordino del quadro regolatorio dei centri di raccolta comunali nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'intervento si inserisce nel processo di progressiva razionalizzazione della disciplina tecnica del settore e si colloca nel quadro della disciplina di cui al Decreto legislativo 152/2006, aggiornando e in parte sostituendo la disciplina previgente contenuta nel D.M. 8 aprile 2008. L'obiettivo è quello di assicurare maggiore uniformità applicativa su scala nazionale e di rafforzare i presidi organizzativi e gestionali dei centri di raccolta, in coerenza con le finalità di incremento della raccolta differenziata e di tracciabilità dei flussi, anche alla luce degli indirizzi europei in materia di economia circolare.

Un profilo centrale dell'intervento riguarda la più netta qualificazione dei centri di raccolta quali infrastrutture a supporto del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Il decreto ne ribadisce la funzione di nodi intermedi della filiera, chiarendone la distinzione rispetto agli impianti di trattamento e delimitandone conseguentemente il perimetro operativo. Tale impostazione assume rilievo sistematico anche ai fini della corretta individuazione del regime autorizzatorio applicabile.

Sotto il profilo tecnico, il provvedimento interviene sui requisiti strutturali e funzionali dei centri di raccolta, ridefinendo **in modo più organico le condizioni di realizzazione, autorizzazione e gestione operativa delle aree destinate al conferimento differenziato delle diverse frazioni merceologiche.** Vengono rafforzati i criteri relativi alla configurazione delle aree, alla separazione fisica dei rifiuti, ai sistemi di sicurezza e contenimento, nonché all'organizzazione dei flussi di accesso e conferimento da parte dell'utenza.

La disciplina incide altresì sulle modalità di conferimento e sulla tipologia dei rifiuti ammessi, con l'obiettivo di ridurre le disomogeneità applicative tra i diversi ambiti territoriali. In tale prospettiva, vengono meglio definiti i criteri di accettazione delle principali frazioni, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi di origine domestica, ai RAEE, ai rifiuti ingombranti e alle frazioni suscettibili di recupero, anche al fine di prevenire conferimenti impropri e migliorare la qualità complessiva della raccolta differenziata.

Un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dal rafforzamento dei sistemi di controllo e monitoraggio dei conferimenti. Il decreto valorizza strumenti di registrazione e tracciabilità dei flussi in ingresso e in uscita dai centri di raccolta, ponendo l'accento sulla necessità di garantire un controllo più strutturato della fase di conferimento e una maggiore affidabilità dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con il quadro generale del Decreto legislativo 152/2006.

Sul piano gestionale, viene ribadito il ruolo centrale dei soggetti gestori, cui è demandata l'organizzazione operativa dei centri di raccolta e la gestione delle attività di controllo e registrazione dei conferimenti. Ne

deriva un **rafforzamento delle responsabilità gestionali, che si estendono dai profili organizzativi fino ai possibili riflessi di natura amministrativa e, nei casi più gravi, anche penale in ipotesi di gestione non conforme.**

Dal punto di vista applicativo, l'attuazione della nuova disciplina comporterà per enti locali e gestori la necessità di adeguamenti strutturali e organizzativi dei centri esistenti, oltre alla revisione dei regolamenti comunali e delle procedure operative. In tale fase non si escludono criticità legate ai tempi di adeguamento, ai costi di implementazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governance del servizio.

L'intervento si colloca infine nel quadro delle politiche europee in materia di economia circolare, contribuendo al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, all'incremento delle percentuali di recupero e alla riduzione della contaminazione delle frazioni raccolte.

È prevista l'entrata in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e dunque a decorrere dal 14 maggio 2026.

In termini conclusivi, il decreto rappresenta un intervento di sistematizzazione atteso, volto a ridurre le disomogeneità applicative che hanno caratterizzato la disciplina dei centri di raccolta. Tuttavia, la concreta efficacia delle nuove disposizioni sarà strettamente legata alla capacità degli enti locali e dei gestori di tradurre tempestivamente le previsioni normative in adeguamenti operativi, in un contesto in cui la fase attuativa potrà presentare criticità non trascurabili.



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTO il decreto ministeriale 14 marzo 2024, n. 100, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024;

VISTA la direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/852;

VISTA la direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

VISTA la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851;

VISTA la direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849;

VISTA la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE;

VISTA la comunicazione COM (2020) 98 dell'11 marzo 2020 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa a un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva;

VISTA la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “*Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano*”;

VISTO il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante “*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 recante “*Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

VISTO l'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*” relativo alla predisposizione del piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 recante “*disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;

VISTO l'articolo 14-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*” convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, relativo alla gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante “*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”.

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 recante “*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101 “*Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*”;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 agosto 2021 recante “*Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 259 con il quale è stata adottata la Strategia nazionale per l'economia circolare;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 24 giugno 2022, n. 257 con il quale è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 26 luglio 2022 recante “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 aprile 2025 recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)”*;

VISTO in particolare l'articolo 183, comma 1, lettera mm), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in cui si dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata, al fine di disciplinare i centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera.

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 recante *“Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;

RITENUTA la necessità di aggiornare la disciplina dei centri di raccolta comunali e intercomunali destinati a ricevere i rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento, al fine di incrementare i livelli di raccolta differenziata e conseguire, su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi fissati dalla normativa vigente.

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 febbraio 2026.

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all'allegato L-*quinqüies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all'allegato L-*quater* del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo

2014, n. 49. Ai fini del presente decreto sono considerate altresì utenze non domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6.

5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all'economicità del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.

6. Nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle esigenze dell'utenza servita, l'organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili individuati tra quelli elencati nell'allegato 1 nonché le modalità di accesso delle utenze agli stessi.

Articolo 2

(Caratteristiche dei centri di raccolta)

1. I centri di raccolta sono progettati e realizzati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi. I centri di raccolta sono dotati di piani di emergenza interna e comunicano i relativi dati ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Le operazioni eseguite nei centri di raccolta non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente.

2. La realizzazione dei centri di raccolta e l'adeguamento di quelli già esistenti sono eseguiti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il centro di raccolta è localizzato preferibilmente in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso agli utenti nonché ai mezzi pesanti per il prelievo dei rifiuti finalizzato al trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento. Al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo non edificato, il centro di raccolta è ubicato preferibilmente in aree già impermeabilizzate o da riqualificare;

b) il centro di raccolta è dotato di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo della struttura, da mantenere nel tempo, di recinzione con altezza non inferiore a due metri, di adeguata viabilità interna e illuminazione nonché di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;

c) il centro di raccolta è dotato di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti.

3. Le aree di deposito dei rifiuti all'interno del centro di raccolta sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le informazioni all'utenza per il conferimento dei rifiuti stessi e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, e prevedono:

a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, eventualmente protetta dagli agenti atmosferici, in funzione delle caratteristiche del rifiuto, mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con cassoni scarrabili, contenitori, anche interrati, platee impermeabilizzate opportunamente delimitate o altre attrezzature idonee, in relazione alla tipologia di rifiuti. Al fine di facilitare l'accesso ai cassoni scarrabili per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti, è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili o altri sistemi idonei a consentire il deposito in sicurezza;

b) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti pericolosi, protetta dagli agenti atmosferici mediante copertura fissa o mobile, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, al fine di convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna. In alternativa, i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi sono dotati di una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.

4. In relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso, di movimentazione e di svuotamento.

5. I centri di raccolta sono dotati di idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

6. All'esterno dell'area dei centri di raccolta sono previsti sistemi di illuminazione e un'apposita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, con la quale sono rappresentate le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento per l'accesso e la corretta fruizione del servizio.

7. In fase di progettazione dei centri di raccolta è redatto il piano di ripristino del sito da eseguire dopo la chiusura della struttura, al fine di garantire la fruibilità dei luoghi, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

8. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili e destinati a ricevere rifiuti non pericolosi conferiti dalle utenze domestiche, rispettano solo i requisiti previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 1, comma 2 lettere a) e b) con esclusione del requisito relativo alla viabilità interna, comma 3 lettera a) e commi 4, 5, 6 e 7;

b) articoli 3 e 4;

c) articolo 5, commi 9, 11, 12, 13, 14, 17 e 18.

9. Nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di superficie, a condizione che venga garantito il regolare e continuo svolgimento del servizio, possono essere individuate specifiche aree adibite alle operazioni di trasbordo dei rifiuti urbani, effettuate dal gestore del servizio pubblico, funzionali all'ottimizzazione della fase di trasporto. Le operazioni di trasbordo devono avvenire senza deposito a terra e nel tempo strettamente necessario alle esigenze operative anche al fine di limitare molestie olfattive. Le aree di trasbordo di cui al primo periodo devono essere fisicamente distinte da quelle destinate al conferimento dei rifiuti da parte delle utenze e devono essere accessibili esclusivamente al gestore del servizio pubblico.

Articolo 3

(Requisiti per la gestione e il funzionamento)

1. Ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali costituisce requisito per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta.
2. I criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica nonché della capacità finanziaria per lo svolgimento dell'attività dei centri di raccolta sono stabiliti con apposita delibera del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali in coerenza con le disposizioni del presente decreto.
3. L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria relativamente alla categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996.
4. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" per l'attività di gestione dei centri di raccolta. I soggetti che risultano già iscritti nella Categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali integrano la loro iscrizione per l'attività di gestione dei centri di raccolta e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie, a condizione che l'attività non comporti variazione della classe d'iscrizione.
5. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti. Il personale di cui al primo periodo riceve specifica formazione per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base di apposite indicazioni operative predisposte a cura del Centro di coordinamento di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Compatibilmente con l'organizzazione del centro di raccolta, per le attività di minore complessità, possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone a rischio di esclusione socioeconomica e per quelle svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 4

(Modalità di gestione dei centri di raccolta)

1. Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per tipologie omogenee nei centri di raccolta sono effettuate in condizioni di sicurezza.
2. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del centro, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
3. Nei centri di raccolta, al fine di migliorare i livelli di qualità della raccolta differenziata e favorire le successive fasi di recupero, può essere prevista la raccolta dei rifiuti identificati dal medesimo codice EER in specifici contenitori distinti per tipologie omogenee.

4. Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti nei centri di raccolta è effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
5. All'interno dei centri di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti.
6. I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all'interno dei centri di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
7. I gestori dei centri di raccolta provvedono, nelle giornate di apertura, alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all'esterno del centro e, laddove necessario, avviano le procedure per la rimozione e la gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi centri.
8. I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza durante gli orari di apertura all'utenza, effettuano la costante manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla periodica disinfestazione.

Articolo 5

(Rifiuti conferibili e gestione di particolari tipologie di rifiuti)

1. Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all'allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato 1 coincidenti con quelli di cui all'allegato L-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 nonché i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti dalle strutture sanitarie.
2. I rifiuti abbandonati di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.
3. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall'utenza domestica.
4. I rifiuti pericolosi sono gestiti nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
5. I rifiuti liquidi sono depositati in serbatoi o in contenitori mobili, quali ad esempio fusti o cisterne, dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento, collocati in aree coperte. I serbatoi e i contenitori mobili contenenti rifiuti pericolosi sono etichettati con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Al fine di evitare dispersioni nell'ambiente, le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi sono mantenuti in perfetta efficienza.

6. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
7. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
8. Gli oli minerali usati sono depositati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
9. I rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati nonché i residui della pulizia stradale sono depositati in contenitori a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
10. I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l'eventuale fuoriuscita di liquidi. I rifiuti di batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri, come definiti all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza. I rifiuti di batterie al litio portatili, come definite all'articolo 3, punto 9) del regolamento 2023/1542/UE, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza.
11. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono raccolti nel rispetto dei raggruppamenti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento mediante appositi sistemi di copertura, anche mobili. Per tali rifiuti sono adottate idonee procedure affinché l'accatastamento venga effettuato con adeguate misure di sicurezza per gli operatori e per garantire l'integrità degli stessi rifiuti.
12. I RAEE, le componenti rimosse dai RAEE, i rifiuti di batterie, pile e accumulatori non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
13. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di mezzi tipo ragno, è assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed è mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
14. I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita copertura impermeabile volta a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.
15. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono depositati in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico e, nel caso dei rifiuti taglienti o pungenti, in apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti", da conservare entrambi per tutta la durata del deposito in un contenitore rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
16. I rifiuti da articoli pirotecnici, intesi come i rifiuti prodotti dall'accensione di articoli pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per esigenze di soccorso nonché gli articoli

pirotecnici scaduti, in disuso o che non siano idonei ad essere reimpiegati per il loro scopo originario, e i rifiuti prodotti da materiali che sono stati in contatto con materiale esplosivo sono depositati nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2016, n. 101.

17. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte del gestore, non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad un anno. Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la durata del deposito dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve superare i sette giorni. La durata del deposito di cui al periodo precedente è elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.

18. La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.

Articolo 6

(Tenuta dei registri)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i centri di raccolta sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti pericolosi, per i quali la registrazione può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

2. I gestori dei centri di raccolta annotano, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta, verificato a destino, sul registro di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. I centri di raccolta si dotano di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, esclusivamente per le utenze non domestiche, e dei rifiuti in uscita, finalizzate alla predisposizione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, da effettuare sulla base di stime in assenza di pesatura. Per le procedure di cui al precedente periodo, i centri di raccolta compilano uno schedario numerato progressivamente, anche su supporto informatico, conforme alle schede allegate al presente decreto. Ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la scheda di cui all'allegato 3 è sostituita dal formulario di identificazione dei rifiuti solamente per i soggetti tenuti alla compilazione dello stesso.

4. Nei casi di realizzazione di sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i centri di raccolta possono adottare sistemi di registrazione degli utenti che conferiscono rifiuti urbani, del numero di conferimenti dagli stessi effettuati nonché delle frazioni di rifiuto conferite avviate al recupero o a smaltimento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 6.

5. I dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dal centro di raccolta sono conservati dal gestore per tre anni e trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

Articolo 7

(Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo)

1. Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove istituiti e operanti, ovvero i comuni, possono individuare presso i centri di raccolta appositi spazi da destinare all'esposizione temporanea di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo, finalizzata allo scambio tra privati.
2. Nei centri di raccolta possono essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni usati da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.
3. Gli spazi di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti adeguatamente distinti dalle aree dei centri di raccolta destinate alla raccolta dei rifiuti.
4. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, appositamente distinte dalle aree di deposito dei rifiuti da avviare ad altre forme di recupero.

Articolo 8

(Abrogazioni e disposizioni finali)

1. I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin



GILBERTO PICCHETTO FRATIN
Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
ministro
26.03.2026 13:52:07
GMT+01:00

Allegato 1

(Elenco dei rifiuti conferibili - Articolo 5)

	Tipologia	Codice EER	Conferitori domestiche/utenze non domestiche)
1.	toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*	08 03 18	utenze domestiche e utenze non domestiche
2.	imballaggi in carta e cartone	15 01 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
3.	imballaggi in plastica	15 01 02	utenze domestiche e utenze non domestiche
4.	imballaggi in legno	15 01 03	utenze domestiche e utenze non domestiche
5.	imballaggi in metallo	15 01 04	utenze domestiche e utenze non domestiche
6.	imballaggi in materiali compositi	15 01 05	utenze domestiche e utenze non domestiche
7.	imballaggi in materiali misti	15 01 06	utenze domestiche e utenze non domestiche
8.	imballaggi in vetro	15 01 07	utenze domestiche e utenze non domestiche
9.	imballaggi in materia tessile	15 01 09	utenze domestiche e utenze non domestiche
10.	contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	utenze domestiche
11.	pneumatici fuori uso	16 01 03	utenze domestiche
12.	filtri olio	16 01 07*	utenze domestiche
13.	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	16 02 16	utenze domestiche

	(Inclusi i gruppi cartuccia esauriti)	16 02 15*	
14.	gas in contenitori a pressione (limitatamente ai contenitori ad uso domestico)	16 05 04* e 16 05 05	utenze domestiche
15.	mattoni (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 02	utenze domestiche
16.	mattonelle e ceramiche (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 03	utenze domestiche
17.	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 01 07	utenze domestiche
18.	legno (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 02 01	utenze domestiche
19.	vetro (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 02 02	utenze domestiche
20.	plastica (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal	17 02 03	utenze domestiche

	conduttore della civile abitazione)		
21.	guaina bituminosa (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 03 02	utenze domestiche
22.	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 06 04	utenze domestiche
23.	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 08 02	utenze domestiche
24.	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*, (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17 09 04	utenze domestiche
25.	rifiuti di carta e cartone	20 01 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
26.	rifiuti in vetro	20 01 02	utenze domestiche e utenze non domestiche
27.	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati (frazione organica umida)	20 01 08 e 20 03 02	utenze domestiche e utenze non domestiche

28.	abbigliamento e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11	utenze domestiche e utenze non domestiche
29.	solventi	20 01 13*	utenze domestiche
30.	acidi	20 01 14*	utenze domestiche
31.	sostanze alcaline	20 01 15*	utenze domestiche
32.	prodotti fotochimici	20 01 17*	utenze domestiche
33.	pesticidi	20 01 19*	utenze domestiche
34.	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*	utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 49 del 2014
35.	rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36	utenze domestiche e utenze non domestiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 49 del 2014
36.	oli e grassi commestibili	20 01 25	utenze domestiche
37.	oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*	utenze domestiche
38.	vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27*	utenze domestiche
39.	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28	utenze domestiche e utenze non domestiche
40.	detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*	utenze domestiche
41.	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*	20 01 30	utenze domestiche e utenze non domestiche
42.	farmaci	20 01 31* e	utenze domestiche

		20 01 32	
43.	Rifiuti di batterie contenenti sostanze pericolose (ivi inclusi i rifiuti di batterie al litio)	20 01 33* ¹	utenze domestiche
44.	Rifiuti di batterie non contenenti sostanze pericolose	20 01 34 ²	utenze domestiche
45.	rifiuti legnosi contenenti sostanze pericolose	20 01 37*	utenze domestiche
46.	rifiuti legnosi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 37*	20 01 38	utenze domestiche e utenze non domestiche
47.	rifiuti plastici	20 01 39	utenze domestiche e utenze non domestiche
48.	rifiuti metallici	20 01 40	utenze domestiche e utenze non domestiche
49.	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	20 01 41	utenze domestiche
50.	Rifiuti biodegradabili di parchi e giardini (sfalci e potature)	20 02 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
51.	terra e roccia	20 02 02	utenze domestiche
52.	altri rifiuti non biodegradabili	20 02 03	utenze domestiche e utenze non domestiche
53.	ingombranti	20 03 07	utenze domestiche e utenze non domestiche
54.	altre frazioni non specificate altrimenti,	20 01 99	utenze domestiche

¹ A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 33* è sostituito dai codici 20 01 42* e 20 01 43*.

² A decorrere dalla data di applicazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, il codice 20 01 34 è sostituito dal codice 20 01 44.

	raccolte separatamente, se avviate a riciclaggio (a titolo di esempio, rifiuti in porcellana o terracotta, attrezzi da pesca)		
55.	residui della pulizia stradale da avviare a recupero	20 03 03	Soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico
56.	rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	utenze domestiche e utenze non domestiche
57.	aghi, siringhe, lamette, lancette pungidito, rasoi, bisturi monouso e materiale per medicazione	18 01 03*	utenze domestiche
58.	prodotti assorbenti per la persona (PAP)	18 01 04 e 15 02 03	utenze domestiche e utenze non domestiche
59.	Rifiuti da articoli pirotecnici e rifiuti da materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo	16 04 02*	utenze domestiche
60.	Rifiuti dei prodotti del tabacco con filtri (mozziconi di prodotti da fumo)	20 01 99	Soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA
(per utenze non domestiche)

	Numero*		
	Data		
Centro di Raccolta (ragione sociale)			
Codice fiscale			
Sito in (comune e provincia)			
Via e numero civico			
CAP			
Telefono			
mail			
Azienda			
Partita IVA			
C.F.			
Targa del mezzo che conferisce			
n. iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**			
Descrizione tipologia del rifiuto	Codice dell'elenco dei rifiuti EER	Unità di misura*	Quantitativo conferito al Centro di raccolta*

Firma dell'addetto al centro di raccolta* _____

*Da compilare a cura dell'addetto del Centro di Raccolta

**Da compilare solo se applicabile

Allegato 3

SCHEMA RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO O SMALTIMENTO DAL CENTRO DI RACCOLTA*

	Numero				
	Data				
Centro di Raccolta (ragione sociale)					
Codice fiscale					
Sito in (comune e provincia)					
Via e numero civico					
CAP					
Telefono					
mail					
Descrizione tipologia del rifiuto	Codice dell'elenco dei rifiuti EER	Unità di misura	Quantità avviate al recupero	Quantità avviate allo smaltimento	Impianto di destinazione (denominazione, ragione sociale, CF)

Firma dell'addetto al centro di raccolta _____

* Da compilare esclusivamente a cura del soggetto non tenuto all'obbligo di utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.